Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 124

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 4 giugno 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30. | In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30. |
| All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia. | All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia. |

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

# RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

*Decreto* 29 *aprile* 1950
*registrato alla Corte dei conti l'*11 *dicembre* 1950
*registro Presidenza n.* 43, *foglio n.* 116

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

QUARLERI Franco di Giuseppe e Raina Maria, da Voghera (Pavia) classe 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane entusiasta ed ardito, durante tutta la lotta di liberazione, forniva belle e luminose prove di coraggio nel corso di numerosi combattimenti, raggiungendo nelle file partigiane posizione di responsabilità e di comando. Quando già chiaramente si delineava la sconfitta tedesca, attaccava con decisione una grossa formazione avversaria, precludendole la ritirata, infliggendo forti perdite e facendo numerosi prigionieri. Nell'assaltare gli ultimi ed ostinati nuclei di resistenza riportava più di una ferita, ma, seguendo il suo slancio generoso, proseguiva sino al riparo nemico, abbattendosi sul ciglio conteso dopo aver seminato panico e morte col preciso lancio di bombe a mano. Chiaro esempio di coraggiosa tenacia e di alte virtù militari. — Voghera, 25 aprile 1945.

MEDAGLIA D'ARGENTO

BADINI Gustavo fu Antonio e fu Serafin Rosa, da Zenson di Piave (Treviso), classe 1909, partigiano combattente (*alla memoria*). — Patriota di ardente fede si distingueva brillantemente nelle file partigiane come animatore e come organizzatore. Arrestato dalle SS germaniche e sottoposto ad inumane sevizie, manteneva fiero ed esemplare contegno, nulla rivelando che potesse danneggiare i compagni di lotta ed assumendosi, anzi, coraggiosamente ogni responsabilità. Barbaramente trucidato, chiudeva nobilmente la vita nel servizio della Patria. — Zona del Piave, settembre 1943-10 dicembre 1944.

ANTONINETTI Giovanni di Luigi e di Massoni Secondina, da Rivanazzano (Pavia), classe 1912, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, animato da sicuro sentimento patriottico, organizzava tra i primi il Movimento di resistenza nella provincia di Pavia distinguendosi per elevata capacità organizzativa ed animatrice. Comandante di una divisione partigiana forniva, in numerosi combattimenti, belle prove di capacità di comando, di decisione e di coraggio. Particolarmente si distingueva nel settembre del 1944 durante un attacco personalmente ed arditamente condotto contro una formazione nemica, sistemata a difesa in un abitato. — Zona di Pavia, settembre 1943-aprile 1945.

BRUSCHI Ermanno di Evenzio e di Ferrari Virginia, da Modena, classe 1924, partigiano combattente. — Giovane entusiasta e deciso si dedicava, tra i primi, alla lotta di liberazione offrendosi ripetute volte volontario per l'effettuazione di rischiose imprese e di importanti atti di sabotaggio. Si distingueva decisamente apportando gravi danni al traffico ferroviario ed imponendosi, in combattimento, per iniziativa, per accortezza, per tenacia e per temerario coraggio. — Pianura modenese, ottobre 1943-aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

MASSOBRIO Luciano di Giuseppe e di Giusio Palmira, da Asti, classe 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane studente animato da sicuri sentimenti di amore di Patria, si distingueva nelle file partigiane per alto entusiasmo e per costante ardimento. Durante l'esecuzione di un colpo di mano, essendo la sua squadra caduta in una imboscata tesa da preponderanti forze nemiche, ultimo superstite dei valorosi suoi compagni, tutti caduti, rifiutava di arrendersi e si immolava combattendo. — Castel d'Annone (Asti), 17 marzo 1945.

GAMBERINI Gino fu Battista e di Tolardo Anna, da Pianoro (Bologna), classe 1922, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, ancora convalescente per ferite riportate in guerra, si dedicava con entusiasmo alla lotta di liberazione distinguendosi per fede di animatore, per iniziativa e per valore di combattente più volte dimostrati effettuando arditi colpi di mano e riuscite ed importanti azioni di sabotaggio. Particolarmente rimarchevole l'attacco condotto a Pietramala contro una batteria contraerei tedesca mettendo fuori combattimento i serventi e facendo saltare i pezzi. — Zona di Bologna, settembre 1943-28 settembre 1944.

(2038)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1951, n. 360.

**Esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e San Marino per regolare le importazioni di merci estere destinate a San Marino e le esportazioni sanmarinesi verso l'estero effettuato a Roma e a San Marino il 7 marzo 1950.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note fra l'Italia e San Marino per regolare le importazioni di merci estere destinate a San Marino e le esportazioni sammarinesi verso l'estero, effettuato a Roma-San Marino il 7 marzo 1950.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 7 marzo 1950.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1951

EINAUDI

De Gasperi — Sforza — Pella — Vanoni — Lombardo

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *maggio* 1951
*Atti del Governo, registro n.* 39, *foglio n.* 47. — Carlomagno

**Scambio di Note fra l'Italia e San Marino per regolare le importazioni di merci estere destinate a San Marino e le esportazioni sammarinesi verso l'estero.**

N. 41/03371/74

Roma, lì 7 marzo 1950

Signor Segretario di Stato,

Ho l'onore di comunicare che, per venire incontro alla analoga richiesta del Governo della Repubblica di San Marino contenuta nella Nota Verbale n. 1163/A 464 in data 27 settembre 1949 indirizzata al Consolato d'Italia nella Serenissima Repubblica, il Governo italiano è venuto nella determinazione di accordare per un anno, a partire dalla data della presente lettera, che le importazioni di merci estere destinate alla Repubblica di San Marino e le esportazioni di merci sammarinesi verso l'estero vengano regolate, in deroga alle norme di carattere economico e valutario vigenti in Italia, dalle seguenti norme provvisorie:

1. — *Importazione nella Repubblica di San Marino di merci originarie e provenienti da terzi Paesi.*

*a*) Per le voci elencate nella Lista *A* allegata e nei limiti dei quantitativi a fianco di ciascuna di esse indicati, le merci originarie e provenienti da terzi Paesi potranno essere introdotte nel territorio della Repubblica di San Marino in deroga alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'introduzione delle stesse merci destinate al territorio italiano.

*b*) L'importazione delle merci suddette sarà effettuata presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sarà autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino, ai nominativi, ditte ed enti, residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo sammarinese.

*c*) Per tutte le altre merci non previste nella Lista *A* succitata o eccedenti i quantitativi ivi indicati, l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino resterà soggetta alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per la introduzione delle stesse nel Territorio italiano.

2. — *Esportazione verso terzi Paesi di merci originarie dalla Repubblica di San Marino.*

*a*) Per le voci elencate nella Lista *B* allegata, le merci originarie dalla Repubblica di San Marino potranno essere esportate verso terzi Paesi in deroga alle disposizioni di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie dall'Italia.

*b*) L'esportazione delle merci suddette sarà effettuata presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sarà autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino e in base al certificato di origine rilasciato per le merci stesse dalle competenti autorità di detta Repubblica ai nominativi, ditte, enti residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo sammarinese. Il certificato d'origine delle merci originarie della Repubblica di San Marino ammesse all'esportazione verso terzi Stati dovrà essere vidimato dall'Autorità consolare italiana accreditata presso la Repubblica di San Marino.

*c*) Per tutte le altre merci originarie e provenienti dalla Repubblica di San Marino non previste nella lista *B* succitata, la esportazione verso terzi Paesi resterà soggetta alle disposizioni di carattere economico e valutario vigente nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie o provenienti dall'Italia.

3. — *Disposizioni di carattere generale.*

*a*) Le liste *A* e *B* potranno essere soggette a variazioni. Le variazioni proposte per il normale tramite delle rispettive Rappresentanze consolari saranno stabilite mediante accordi tra i due Governi.

*b*) I contingenti delle merci indicate nella lista *A* si intendono automaticamente aumentati dei quantitativi che la Repubblica di San Marino potesse ottenere per « allocation » diretta.

*c*) I contingenti della lista *A* non esauriti e le esportazioni preannunciate ma non eseguite nel periodo di validità del presente Atto potranno essere rispettivamente utilizzati ed effettuate entro tre mesi dalla scadenza dell'Atto stesso.

*d*) I contingenti delle merci elencati nella lista *A* s'intendono diminuiti dei contingenti che, per il periodo intercorso dalla data di scadenza del precedente analogo accordo del 5 agosto 1948 (cioè 5 agosto 1949) alla data della presente lettera, siano stati concessi, in via eccezionale e transitoria, in importazione in San Marino.

Se il Governo di San Marino è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta che l'Eccellenza Vostra vorrà farmi pervenire costituiranno un accordo concluso in materia fra i due Governi.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, i sensi della mia alta considerazione.

SFORZA

A S. E.
*Il Segretario di Stato*
*della Repubblica di San Marino* ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

LISTA *A*

MERCI DA IMPORTARE DALL'ESTERO
NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

| | | |
|---|---|---|
| I GRUPPO | | |
| II Categoria: | | |
| Minestre preparate e brodi cond. | Tonn. | 5 |
| Altri prodotti della categoria | » | 45 |
| V Categoria: | | |
| Zuccheri | » | 50 |
| Caffè | » | 15 |
| Cacao | » | 20 |
| Spezie | » | 1 |
| VI Categoria: | | |
| Cereali e derivati | » | 250 |
| VII Categoria: | | |
| Ortaggi e frutta | » | 0,1 |
| VIII Categoria: | | |
| Bevande | » | 0,1 |
| II GRUPPO | | |
| X Categoria: | | |
| Semi e frutti oleosi | Tonn. | 0,5 |
| XI Categoria: | | |
| Olii grassi per uso ind. | » | 100 |
| III GRUPPO | | |
| XIII Categoria: | | |
| Cotone grezzo egiz. a fibra lunga. | Tonn. | 250 |

| | | |
|---|---|---|
| XIV Categoria: | | |
| Lana | Tonn. | 15 |
| Tessuti di lana | » | 1 |
| IV Gruppo | | |
| XVIII Categoria: | | |
| Semilavorati di ferro e acciaio | Tonn. | 150 |
| XIX Categoria: | | |
| Rame e sue leghe | » | 1 |
| XX Categoria: | | |
| Altri metalli comuni e leghe | » | 2 |
| XXV Categoria: | | |
| Parti di fucili da caccia | » | 0,1 |
| XXVI Categoria: | | |
| Autoveicoli | N. | 1 |
| V Gruppo | | |
| XXVII Categoria: | | |
| Carbon fossile, antracite e coke | Tonn. | 500 |
| Argille plastiche e caolini | » | 150 |
| VI Gruppo | | |
| XXXII Categoria: | | |
| Legname rozzo e segato | Tonn. | 10 |
| XXXIV Categoria: | | |
| Materie da intarsio e da intaglio. | » | 0,1 |
| VII Gruppo | | |
| XXXV Categoria: | | |
| Carburanti (ad eccezione benzina) | Tonn. | 100 |
| Colofonia e resine | » | 80 |
| XXXVI Categoria: | | |
| Oli essenziali (quelli non prodotti in Italia) | » | 15 |
| Altri prodotti della categoria | Lire | 10 milioni |
| XXXVII Categoria: | | |
| Prodotti chimici inorganici | Lire | 10 milioni |
| XXXIX Categoria: | | |
| Prodotti chimici organici | | |
| XL Categoria: | | |
| Medicinali e prodotti farmaceutici | Lire | 15 milioni |
| XLI Categoria: | | |
| Estratti tannici | Tonn. | 10 |
| VIII Gruppo | | |
| XLII Categoria: | | |
| Pelli grezze per pellicceria | Tonn. | 3 |
| Pelli bovine grezze | » | 200 |
| XLIII Categoria: | | |
| Gomma elastica e guttaperga | » | 5 |
| XLIV Categoria: | | |
| Carta da macero, cellulosa, pasta di legno | » | 600 |
| XLV Categoria: | | |
| Strumenti musicali | » | 0,1 |
| XLVIII Categoria: | | |
| Mercerie, balocchi e bambole | » | 0,1 |
| XLIX Categoria: | | |
| Materie vegetali | » | 0,5 |
| L Categoria: | | |
| Materie animali | » | 0,1 |
| LI Categoria: | | |
| Prodotti diversi | » | 0,1 |

*NB.* — L'utilizzazione dei contingenti di lana, cotone e semi oleosi resta subordinata ad accordi tra le amministrazioni finanziarie fra i due Paesi in quanto i relativi prodotti sono gravati in Italia da imposte di fabbricazione.

Lista *B*

MERCI DA ESPORTARE
DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Armi da caccia
Articoli di abbigliamento
Ceramiche
Dolciumi
Animali da cortile
Maglierie
Medicinali
Mobili e serramenti
Salumi
Saponi
Pelli conciate per pellicceria, pelliccie confezionate
Vernici, colori e smalti
Vini e affini
Cuoio, pellami grezzi e lavorati e calzature
Minuterie metalliche e imballaggi e tappi corona
Prodotti ortofrutticoli
Carte e cartoni
Lavorati di gomma
Pasta alimentare
Filati di cotone
Profumi, materiale sanitario, sciroppi medicati e sciroppi alimentari
Cosmetici non alcoolici

*NB.* — Non si dà luogo alla fissazione dei quantitativi di merci concesse all'esportazione, tali quantitativi rimanendo soltanto limitati dai certificati d'origine che dovranno accompagnare le merci stesse, debitamente vidimati dall'Autorità Consolare italiana nella Repubblica di San Marino.

---

N. 0282/A/464

San Marino, lì 7 marzo 1950/1649 di F R.

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V E. in data 7 marzo 1950 n. 03371/74 del seguente tenore:

« Ho l'onore di comunicare che, per venire incontro alla analoga richiesta del Governo della Repubblica di San Marino contenuta nella Nota Verbale n. 1163/A 464 in data 27 settembre 1949 indirizzata al Consolato d'Italia nella Serenissima Repubblica, il Governo italiano è venuto nella determinazione di accordare per un anno, a partire dalla data della presente lettera, che le importazioni di merci estere destinate alla Repubblica di San Marino e le esportazioni di merci sammarinesi verso l'estero vengano regolate, in deroga alle norme di carattere economico e valutario vigenti in Italia, dalle seguenti norme provvisorie:

1. — *Importazione nella Repubblica di San Marino di merci originarie e provenienti da terzi Paesi.*

*a*) Per le voci elencate nella Lista *A* allegata e nei limiti dei quantitativi a fianco di ciascuna di esse indicati, le merci originarie e provenienti da terzi Paesi potranno essere introdotte nel territorio della Repubblica di San Marino in deroga alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'introduzione delle stesse merci destinate al territorio italiano.

*b*) L'importazione delle merci suddette sarà effettuata presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sarà autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino, ai nominativi, ditte ed enti, residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo sammarinese.

*c*) Per tutte le altre merci non previste nella Lista *A* succitata o eccedenti i quantitativi ivi indicati, l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino resterà soggetta alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per la introduzione delle stesse nel Territorio italiano.

2. — *Esportazione verso terzi Paesi di merci originarie dalla Repubblica di San Marino.*

*a*) Per le voci elencate nella Lista *B* allegata, le merci originarie dalla Repubblica di San Marino potranno essere esportate verso terzi Paesi in deroga alle disposizioni di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie dall'Italia.

*b*) L'esportazione delle merci suddette sarà effettuata presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sarà autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino e in base al certificato di origine rilasciato per le merci stesse dalle competenti autorità di detta Repubblica ai nominativi, ditte, enti residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo sammarinese. Il certificato d'origine delle merci originarie della Repubblica di San Marino ammesse all'esportazione verso terzi Stati dovrà essere vidimato dall'Autorità consolare italiana accreditata presso la Repubblica di San Marino.

*c*) Per tutte le altre merci originarie e provenienti dalla Repubblica di San Marino non previste nella lista *B* succitata, la esportazione verso terzi Paesi resterà soggetta alle disposizioni di carattere economico e valutario vigente nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie o provenienti dall'Italia.

3. — *Disposizioni di carattere generale.*

*a*) Le liste *A* e *B* potranno essere soggette a variazioni. Le variazioni proposte per il normale tramite delle rispettive Rappresentanze consolari saranno stabilite mediante accordi tra i due Governi.

*b*) I contingenti delle merci indicate nella lista *A* si intendono automaticamente aumentati dei quantitativi che la Repubblica di San Marino potesse ottenere per « allocation » diretta.

*c*) I contingenti della lista *A* non esauriti e le esportazioni preannunciate ma non eseguite nel periodo di validità del presente Atto potranno essere rispettivamente utilizzati ed effettuate entro tre mesi dalla scadenza dell'Atto stesso.

*d*) I contingenti delle merci elencati nella lista *A* s'intendono diminuiti dei contingenti che, per il periodo intercorso dalla data di scadenza del precedente analogo accordo del 5 agosto 1948 (cioè 5 agosto 1949) alla data della presente lettera, siano stati concessi, in via eccezionale e transitoria, in importazione in San Marino.

Se il Governo di San Marino è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta che l'Eccellenza Vostra vorrà farmi pervenire costituiranno un accordo concluso in materia fra i due Governi.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, i sensi della mia alta considerazione.

*Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri*
G. GIACOMINI

A S. E.
*Il Ministro degli Affari Esteri* - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

---

LISTA *A*

MERCI DA IMPORTARE DALL'ESTERO NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

| | | |
|---|---|---|
| II Categoria: | | |
| Minestre preparate e brodi cond. | Tonn. | 5 |
| Altri prodotti della categoria | » | 45 |
| V Categoria: | | |
| Zuccheri | » | 50 |
| Caffè | » | 15 |
| Cacao | » | 20 |
| Spezie | » | 1 |
| VI Categoria: | | |
| Cereali e derivati | » | 250 |
| VII Categoria: | | |
| Ortaggi e frutta | » | 0,1 |
| VIII Categoria: | | |
| Bevande | » | 0,1 |
| II GRUPPO | | |
| X Categoria: | | |
| Semi e frutti oleosi | Tonn. | 0,5 |
| XI Categoria: | | |
| Olii grassi per uso ind. | » | 100 |
| III GRUPPO | | |
| XIII Categoria: | | |
| Cotone grezzo egiz. a fibra lunga. | Tonn. | 250 |
| XIV Categoria: | | |
| Lana | » | 15 |
| Tessuti di lana | » | 1 |
| IV GRUPPO | | |
| XVIII Categoria: | | |
| Semilavorati di ferro e acciaio | Tonn. | 150 |
| XIX Categoria: | | |
| Rame e sue leghe | » | 1 |
| XX Categoria: | | |
| Altri metalli comuni e leghe | » | 2 |
| XXV Categoria: | | |
| Parti di fucili da caccia | » | 0,1 |
| XXVI Categoria: | | |
| Autoveicoli | N. | 1 |
| V GRUPPO | | |
| XXVII Categoria: | | |
| Carbon fossile, antracite e coke | Tonn. | 500 |
| Argille plastiche e caolini | » | 150 |
| VI GRUPPO | | |
| XXXII Categoria: | | |
| Legname rozzo e segato | Tonn. | 10 |
| XXXIV Categoria: | | |
| Materie da intarsio e da intaglio. | » | 0,1 |

VII GRUPPO

XXXV Categoria:

| | | |
|---|---|---|
| Carburanti (ad eccezione benzina) | Tonn. | 100 |
| Colofonia e resine | » | 80 |

XXXVI Categoria:

| | | |
|---|---|---|
| Oli essenziali (quelli non prodotti in Italia) | » | 15 |
| Altri prodotti della categoria | Lire | 10 milioni |

XXXVII Categoria:
Prodotti chimici inorganici.
XXXIX Categoria:
Prodotti chimici organici — Lire 10 milioni

XL Categoria:
Medicinali e prodotti farmaceutici . Lire 15 milioni

XLI Categoria:
Estratti tannici . . Tonn. 10

VIII GRUPPO.

XLII Categoria:

| | | |
|---|---|---|
| Pelli grezze per pellicceria | Tonn. | 3 |
| Pelli bovine grezze | » | 200 |

XLIII Categoria:
Gomma elastica e guttaperga » 5

XLIV Categoria:
Carta da macero, cellulosa, pasta di legno » 600

XLV Categoria:
Strumenti musicali » 0,1

XLVIII Categoria:
Mercerie, balocchi e bambole » 0,1

XLIX Categoria:
Materie vegetali » 0,5

L Categoria:
Materie animali » 0,1

LI Categoria:
Prodotti diversi » 0,1

*NB.* — L'utilizzazione dei contingenti di lana, cotone e semi oleosi resta subordinata ad accordi tra le amministrazioni finanziarie fra i due Paesi in quanto i relativi prodotti sono gravati in Italia da imposte di fabbricazione.

---

LISTA *B*

MERCI DA ESPORTARE
DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Armi da caccia
Articoli di abbigliamento
Ceramiche
Dolciumi
Animali da cortile
Maglierie
Medicinali
Mobili e serramenti
Salumi
Saponi
Pelli conciate per pellicceria, pelliccie confezionate
Vernici, colori e smalti
Vini e affini
Cuoio, pellami grezzi e lavorati e calzature
Minuterie metalliche e imballaggi e tappi corona
Prodotti ortofrutticoli
Carte e cartoni
Lavorati di gomma
Pasta alimentare
Filati di cotone
Profumi, materiale sanitario, sciroppi medicati e sciroppi alimentari
Cosmetici non alcoolici

*NB.* — Non si dà luogo alla fissazione dei quantitativi di merci concesse all'esportazione, tali quantitativi rimanendo soltanto limitati dai certificati d'origine che dovranno accompagnare le merci stesse, debitamente vidimati dall'Autorità Consolare italiana nella Repubblica di San Marino.

Ho l'onore di informare V E. che, salvi e riservati i diritti della Repubblica di San Marino ammessi alla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, il Governo della Repubblica di San Marino è d'accordo su quanto convenuto sulle note su pretrascritte.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia alta considerazione.

*Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri*
G. GIACOMINI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1951.

**Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Rovigo per il triennio 1951-1953.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 14 febbraio 1948, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Rovigo per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Rovigo pel triennio 1951-1953 i signori:

Tiengo dott. Cesare, medico chirurgo;
Cescati dott. Giuseppe, medico chirurgo;
Avezzù prof. Guido, pediatra;
Lupi avv. Attilio, esperto in materie amministrative;
Bragato prof. Paolo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1951*
*Registro Presidenza n. 48, foglio n. 74.* — FERRARI

(2640)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1951.

**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Catania.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di collocamento di Catania;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Catania n. 0772, in data 7 marzo 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Valastro Alfio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori) in quanto non più appartenente alla predetta organizzazione con il sig. Spitaleri Onofrio della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Valastro Alfio è sostituito con il sig. Spitaleri Onofrio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(2688)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1951.

**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Como.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di collocamento di Como;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Como n. 289, in data 10 gennaio 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Di Trana Giovanni rappresentante dell'Ispettorato provinciale agricoltura, richiesta dall'amministrazione interessata, in quanto trasferito ad altra sede con il dott. Cetti Giorgio dello stesso Ispettorato provinciale agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Di Trana Giovanni è sostituito con il dottor Cetti Giorgio quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale agricoltura nella Commissione provinciale per il collocamento di Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(2691)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1951.

**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Bari.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di collocamento di Bari;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Bari n. 4165, in data 27 febbraio 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Ravizza Stelvio, rappresentante dei lavoratori, chiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori) in quanto trasferito ad altra sede con il sig. Gentile Vito della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il sig. Ravizza Stelvio è sostituito con il sig. Gentile Vito, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(2689)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1951.

**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Siracusa n. 5768, in data 5 marzo 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Ruiz Salvatore, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro), in quanto non più appartenente alla predetta organizzazione, con il sig. Manzella Francesco della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il sig. Ruiz Salvatore è sostituito con il sig. Manzella Francesco, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 aprile 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(2635)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Diffida per smarrimento di mandati

Si dichiara che è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti mandati di pagamento, emessi dall'Ispettorato servizio legnami e gravanti sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore dei cottimisti e fornitori di combustibili vegetali.

Esercizio 1943-44 — Capitolo n. 144 — Mandato n. 492, in data 10 maggio 1944, Tesoreria di Siena — Titolare: Rossi Pucci Amerigo — Oggetto del pagamento: Saldo contratto di fornitura legna da ardere in data 18 dicembre 1940, rep. 58 — Importo netto: L. 5000.

Esercizio 1943-44 — Capitolo n. 144 — Mandato n. 673, in data 29 maggio 1944, Tesoreria di Firenze — Titolare: Mercatali Iacopo — Oggetto del pagamento: Saldo contratto di fornitura legna da ardere in data 17 maggio 1942, rep. 903 — Importo netto: L. 2935,90.

Esercizio 1944-45 — Capitolo n. 129 — Mandato n. 1418, in data 5 febbraio 1945, Tesoreria di Modena — Titolare: Botti Augusto — Oggetto del pagamento: Saldo contratto di cottimo legna da ardere in data 15 agosto 1942, rep. 141 — Importo netto: L. 12.897,27.

Esercizio 1944-45 — Capitolo n. 129 — Mandato n. 678, in data 18 gennaio 1944, Tesoreria di Siena — Titolare: Antonio Luigi — Oggetto del pagamento: Saldo contratto fornitura carbone vegetale in data 3 ottobre 1941, rep. 263 — Importo netto: L. 3297,92.

Esercizio 1944-45 — Capitolo n. 129 — Mandato n. 726, in data 15 novembre 1944, Tesoreria di Bergamo — Titolare: Lorek Erminia — Oggetto del pagamento: Saldo contratto di fornitura legna da ardere in data 11 dicembre 1942, rep. 165 — Importo netto: L. 28.720,40.

Esercizio 1944-45 — Capitolo n. 129 — Mandato n. 1681, in data 7 aprile 1945, Tesoreria di Bolzano — Titolare: Tavelli Antonio — Oggetto del pagamento: Saldo contratto di fornitura legna da ardere in data 16 gennaio 1943, rep. 48 — Importo netto: L. 16.514,40.

Esercizio 1944-45 — Capitolo n. 129 — Mandato n. 1721, in data 16 aprile 1945, Tesoreria di Aosta — Titolare: comune di Stambino Romano — Oggetto del pagamento: Saldo contratto d'acquisto soprassuolo boschivo in data 23 settembre 1942, rep. 87 — Importo netto: L. 1485,54.

Esercizio 1944-45 — Capitolo n. 129 — Mandato n. 1722, in data 16 aprile 1945, Tesoreria di Aosta — Titolare: Consiglio prov. dell'economia corporativa — Oggetto del pagamento: Ritenuta 10 % per migliorie boschive sul saldo contratto d'acquisto, in data 23 settembre 1942, rep. 87 — Importo netto: L. 1485,54.

Esercizio 1943-44 — Capitolo n. 147 — Mandato n. 59, in data 12 maggio 1944, Tesoreria di Macerata — Titolare: Consorzio agrario provinciale — Oggetto del pagamento: Somministrazione fondi per pagamento premi ai produttori di combustibili vegetali — Importo netto: L. 1396,70.

Esercizio 1943-44 — Capitolo n. 147 — Mandato n. 60, in data 12 maggio 1944, Tesoreria di Macerata — Titolare: Consorzio agrario provinciale — Oggetto di pagamento: Somministrazione fondi per pagamenti premi ai produttori di combustibili vegetali — Importo netto: L. 7071,50.

Si avverte che decorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso senza che siano presentate opposizioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Ispettorato servizio legnami si farà luogo all'emissione di duplicati dei mandati stessi.

(2606)

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1950, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dai signori Bobbio Antonio ed altri, avverso il provvedimento 24 gennaio 1949, con il quale l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ha negato il computo dell'indennità carovita nell'indennità di anzianità ad essi spettante.

(2605)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catanzaro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2811 in data 22 maggio 1951, viene nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catanzaro l'avv. Francesco Rijtano in sostituzione del rag. Francesco Gianani, decaduto per maturato quadriennio.

(2609)

## MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1951, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Trabacca Ugo, avverso il licenziamento dal posto di salariato alle dipendenze dell'Amministrazione militare marittima (Direzione officina mista lavori della marina militare di Brindisi).

(2608)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 123

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

### Cambi di chiusura del 4 giugno 1951

| | Dollaro | | Dollaro |
|---|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,86 | Borsa di Palermo | 624,88 |
| » Firenze | 624,85 | » Roma | 624,85 |
| » Genova | 624,90 | » Torino | 624,87 |
| » Milano | 624,87 | » Trieste | 624,86 |
| » Napoli | 624,80 | » Venezia | 624,88 |

### Media dei titoli del 4 giugno 1951

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 70,20 |
| Id. 3,50 % 1902 | 68,90 |
| Id. 3 % lordo | 45,175 |
| Id. 5 % 1935 | 96,90 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 72,50 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 70,625 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando) | 69,65 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 90,85 |
| Id. 5 % 1936 | 91 — |
| Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951) | 99,225 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 99,90 |
| Id. 5 % (scadenza 1959) | 97,05 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 4 giugno 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . L. 624,86

### Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » 90,46 | » corona danese |
| Francia | » 1,785 | » franco francese |
| Germania | » 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » 142,90 | » franco svizzero |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rendita 5% (1935) | 12783 | Padua Sergio di Giovanni, minore sotto lo patria potestà del padre, dom. a Roma, con vincolo di inalienabilità | 150 |
| Id. | 178827 | Padua Giorgio di Giovanni, minore, ecc., come sopra | 150 |
| P. R. 3,50% (1934) | 524975 | Pasino Giuseppe di Pietro, dom. a Viù (Torino), con vincolo cauzionale | 4270 |
| Cons. 3,50% (1906) | 394639 | Thesauro di Meano Erminia fu Emanuele, nubile, domiciliata a Fossano (Cuneo), vincolato. | 1540 |
| Cons. 3,50% (1902) | 45342 solo nuda proprietà | Dassetto Giuseppe, Luigi e Maria, maritata Agosteo di Giovanni, Sura Federico fu Gio Battista o Giovanni e Turletti Elvira di Luigi, coniugi, tutti quali eredi indivisi di Sura o Surra Giovanni Michele, domiciliati in Torino, con usufrutto a Cotti Ottavia fu Secondo, ved. Surra o Sura Giovanni Michele, domiciliata a Grugliasco | 560 |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(1308) Roma, addì 10 marzo 1951 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

# MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

## Ruoli di anzianità

In conformità dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dei personali civili del Ministero della marina mercantile per l'anno 1951, aggiornati alla data del 1° gennaio 1951.

Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, gli impiegati possono ricorrere al Ministero, per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(2673)

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

## Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1951, è stato accolto il ricorso straordinario inoltrato dal dott. Pittoni Bruno, avverso il provvedimento che aveva convalidato il decreto di accettazione delle sue dimissioni dall'incarico di sanitario delle carceri giudiziarie di Udine.

Conseguentemente il medesimo dott. Pittoni Bruno è reintegrato nell'incarico relativo all'assistenza sanitaria da prestarsi ai detenuti delle carceri giudiziarie di Udine a decorrere dal 26 aprile 1948.

(2607)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Scioglimento della Società cooperativa di consumo dell'Astigiano, con sede in Asti e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 maggio 1951 la Società cooperativa di consumo dell'Astigiano, con sede in Asti, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato liquidatore il rag. Giuseppe Gianoglio.

(2674)

# MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

## Passaggio dal pubblico Demanio aeronautico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Novara.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 21 aprile 1951, numero 303, registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1951, al registro n. 14 Aeronautica, foglio n. 248, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno, della superfice di Ha 2.12.70, sita nel comune di Novara, già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione di fabbricati ad uso sede Enti aeronautici di Novara, e distinta in catasto al foglio di mappa n. 46, particelle 14 15 (parte), 12 (parte), Roggia di Olengo.

(2670)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi**

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Amelotti Gino, già esercente in Brescia.
Tali marchi recavano il n. 18-BS.

(2656)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ross Arthur, già esercente in Milano.
Tali marchi recavano il n. 299-MI.

(2657)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Tesei Venezia già esercente in Valli di Tolentino (Macerata).
Tali marchi recavano il n. 3-MA.

(2658)

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Offlaga, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Offlaga (Brescia), a cedere le proprie attività e passività al Credito agrario bresciano, società per azioni con sede in Brescia.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;
Vista la deliberazione assembleare in data 27 aprile 1949, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu deciso lo scioglimento anticipato della Cassa rurale ed artigiana di Offlaga, società cooperativa in nome collettivo avente sede nel comune di Offlaga (Brescia);
Viste le deliberazioni degli organi amministrativi, della predetta azienda in data 9 marzo 1951 e del Credito agrario bresciano in data 30 aprile 1949;
Considerata l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Offlaga, di autorizzare quest'ultima a cedere le proprie attività e passività al Credito agrario bresciano, società per azioni avente sede in Brescia;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Dispone:

1. La Cassa rurale ed artigiana di Offlaga, società cooperativa in nome collettivo avente sede nel comune di Offlaga (Brescia), è autorizzata a cedere le proprie attività e passività al Credito agrario bresciano, società per azioni avente sede in Brescia, in conformità della convenzione all'uopo intercorsa fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 20 dicembre 1949, registrata a Brescia il 22 successivo al n. 5557, vol. 307.
2. Il Credito agrario bresciano, società per azioni con sede in Brescia, è autorizzato a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della su menzionata Cassa rurale ed artigiana di Offlaga nel comune di Offlaga (Brescia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1951

*Il Governatore*: MENICHELLA

(2650)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Diario delle prove scritte del concorso a centoventisette posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) nel Corpo del genio civile.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, n. 3824, con il quale è stato bandito un concorso per esami e titoli a centoventisette posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile (gruppo A, grado 10°) riservato al personale non di ruolo in servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1950, n. 5302, col quale il termine per la presentazione delle documentate domande è stato prorogato al 31 dicembre 1950;
Visto il fonogramma n. 12106 in data 16 maggio 1951, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito i giorni nei quali devono essere svolte le prove scritte del concorso sopraindicato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a centoventisette posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile (gruppo A, grado 10°) indetto col citato decreto Ministeriale 11 maggio 1950, avranno luogo in Roma, al Palazzo degli esami (via Girolamo Induno) alle ore 8 dei giorni 25, 26, 27 e 28 giugno 1951.

Roma, addì 23 maggio 1951

*Il Ministro*: ALDISIO

(2715)

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, o in scienze statistiche ed attuariali, o laureati delle sezioni magistrali di economia e diritto, o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1159/12106.2.15 in data 13 febbraio 1951;
Vista la relazione n. P.A.G. 41/24/202/62941, in data 28 marzo 1951, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, o in scienze statistiche ed attuariali, o laureati delle sezioni magistrali di economia e diritto, o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.
2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.
3. — E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 11 aprile 1951

*Il Ministro*: CAMPILLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1951*
*Registro Uff. riscontro ferrovie n. 23, foglio n. 144.* — MONACELLI

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato tra laureati in economia e commercio, o in scienze economico-marittime o in scienze statistiche ed attuariali, o laureati delle sezioni magistrali di economia e diritto, o di di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.

1. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di laurea in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, o in scienze statistiche ed attuariali, o di laurea delle sezioni magistrali di economia e diritto, o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero d'essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età.

La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

*c*) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici;

*d*) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

*e*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

*f*) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto;

*g*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*h*) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

*i*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

*l*) il certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale: solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza del Compartimento), è sufficiente presentare una sola serie di domumenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego facendo cenno, sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *l*) che possono essere presentati prima delle prove orali, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima della data di inizio delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti con l'indicazione della durata di tali servizi;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 13.

4. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza

o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale straordinario e quello non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, e le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

5. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati o vedovi, di cui al punto 13 del presente avviso-programma, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

*b*) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

*d*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

*e*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f*) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

*g*) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 dell'8 aprile 1948;

*h*) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*i*) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

*l*) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana), 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

*m*) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

*n*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*o*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione

razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I documenti attestanti il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I) e II) del punto 2, debbono essere presentati entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

6. I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesca, russa) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

7. I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

8. La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per la idoneità fisica, i candidati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie e disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50, acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre più di quattro diottrie o meno cinque diottrie purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie, campo visivo normale, senso cromatico normale, percezione della voce afona a non meno di metri otto complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di un tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo, nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

9. La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

10. La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere agli esami di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

Qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 10 della legge 4 novembre 1950, n. 888, dovrà provvedersi con le stesse modalità, alla nomina di una o più sottocommissioni.

11. Gli esami obbligatori saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto di sapere tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescritta.

12. Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | |
|---|---|
| 1ª prova scritta . . . . . . . | punti 10 |
| 2ª prova scritta . . . . . . | » 10 |
| prova orale | » 15 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno dei sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 10 punti per gli altri titoli culturali e professionali:

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative di lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

13. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

3) mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

4) mutilati ed invalidi per servizio;

5) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

6) orfani di caduti civili per fatti di guerra;

7) orfani dei caduti per servizio;

8) feriti in combattimento;

9) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

11) i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio:

13) che abbiano prestato servizio militare, come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi dell'Africa italiana, i cittadini deportati in territorio nemico, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

14) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

15) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

16) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

17) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1) al 12).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrate tale loro qualità, agli effetti preferenziali e dell'assegnazione dei posti di cui al presente punto 13, anche prima della data d'inizio delle prove orali, come già si è detto al punto 3, lettera c).

Anche gli agenti in servizio nelle ferrovie dello Stato, debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 13.

14. La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentita la Commissione esaminatrice.

15. I primi dieci della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

16. L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima o non raggiungesse la residenza assegnatagli, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi dieci della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria, e fino al numero di 10.

17. Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

18. Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 11 aprile 1951

*La Direzione generale*

---

ALLEGATO *A*.

## PROGRAMMA DI ESAME

### *Gruppo 1°.*

*a*) Diritto civile.

Nozioni fondamentali sul diritto soggettivo e oggettivo Acquisto, perdite e modificazioni dei diritti Nozioni sui diritti personali e reali e sul diritto di successione Obbligazioni Obbligazioni da contratto Contratti più comuni Fatti illeciti Trascrizione Prove Garanzie Prescrizioni e decadenza.

*b*) Diritto commerciale.

Imprese Società Imprese cooperative Mutue assicuratrici Associazione in partecipazione Azienda Disciplina della concorrenza Nozioni sui procedimenti esecutivi concorsuali Nozioni sui titoli di credito Assicurazione Mandato e commissione Deposito Contratto di spedizione Contratto di trasporto terrestre, marittimo ed aereo di persone e di cose, con particolare riguardo al trasporto ferroviario.

### *Gruppo 2°.*

*a*) Diritto costituzionale.

Principi di diritto pubblico generale ed italiano Poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario Organi di controllo La vigente Costituzione italiana.

*b*) Diritto amministrativo.

Nozioni sull'ordinamento, sulle attribuzioni e sull'attività delle Amministrazioni centrali e locali Enti istituzionali e territoriali Controlli costituzionali Corte dei conti Consiglio di Stato Giustizia amministrativa Rapporto di impiego pubblico Cenni sulla legislazione sociale e sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro Costituzione e ordinamento dell'Azienda delle F. S.

### *Gruppo 3°.*

*a*) Economia politica.

Generalità Bisogni Beni Scambio Valore Produzione e suoi fattori Salario Profitto Reddito e rendite Risparmio Moneta e sue funzioni Prezzi Concorrenza e monopolio Credito e banche Scambi internazionali Cambi Bilancia dei pagamenti e bilancia commerciale Cenni sulle fluttuazioni economiche e loro spiegazioni teoriche.

*b*) Politica economica ed economia dei trasporti.

Teoria generale della politica economica Lo Stato e le attività economiche Politica monetaria, del risparmio, del credito, finanziaria, commerciale, doganale, delle comunicazioni e dei trasporti con particolare riferimento a quelli ferroviari Politica del traffico e delle tariffe Cenni sull'atteggiamento dello Stato nei confronti delle crisi economiche.

*c*) Scienza delle finanze.

Generalità Bisogni e servizi pubblici Teorie dell'imposta e della tassa Imposte dirette, indirette, proporzionali, progressive; imposta unica e molteplice Finanza straordinaria Sistema tributario italiano.

### *Gruppo 4°.*

*a*) Computisteria.

Calcoli sulle monete e sui metalli nobili Cambi e loro operazioni Calcoli sui fondi pubblici e privati Riparti Conti correnti.

*b*) Ragioneria.

Inventari Fatti amministrativi e di gestione Metodi e sistemi di scritture La partita doppia Scritture principali ed ausiliarie Bilanci preventivi e consuntivi I fondi di riserva e di ammortamento La partita doppia nel sistema patrimoniale e in quello finanziario Aziende mercantili, industriali e dei trasporti Aziende divise Società ed associazioni in partecipazione Aziende ferroviarie, costi e relative rilevazioni statistico-contabili.

*c*) Tecnica commerciale.

Nozioni di tecnica bancaria e mercantile Tecnica dei trasporti con particolare riguardo a quelli ferroviari Nozioni sulle dogane.

*d*) Contabilità di Stato.

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; cenni sul bilancio preventivo e consuntivo: conto del patrimonio; beni patrimoniali e demaniali Azienda delle F. S. e relativo bilancio Il controllo della Corte dei conti.

*e*) Matematica finanziaria ed attuariale.

Interesse e sconto semplici e composti Rendite certe ed ammortamenti Prestiti indivisi e divisi in obbligazioni Probabilità Tavole di sopravvivenza e mortalità Varie forme di assicurazione sulla vita umana Rendite vitalizie Riserve matematiche e bilanci tecnici degli Istituti di assicurazioni.

*f*) Statistica metodologica ed economica.

Generalità Rilevazione, spoglio, elaborazione, rappresentazione ed interpretazione dei dati Procedimenti matematici ed impieghi di macchine nella statistica Variabilità dei fenomeni economici Loro movimento profondo, ciclico, stagionale Numeri indici Statistiche ferroviarie.

### *Gruppo 5°.*

*a*) Merceologia.

Nozioni sulla tecnologia, caratteri, qualità, provenienza, conservazione, imballaggi ed usi delle merci più largamente trasportate od impiegate dalle ferrovie.

*b*) Geografia economica.

Le principali risorse economiche nel mondo Caratteristiche e risorse economiche delle regioni italiane Le grandi vie di comunicazione I transiti interni ed internazionali ferroviari.

Le prove scritte saranno due:

la prima su tema unico per tutti i candidati in materia di economia politiva e politica economica, e dei trasporti;

la seconda su tema scelto in una terna di temi su materie contenute nel programma di esame.

ALLEGATO *B*

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.*
*Servizio personale e affari generali* (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto presa conoscenza dell'avviso in data 11 aprile 1951 per il concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, o in scienze statistiche ed attuariali, o laureati delle sezioni magistrali di economia e diritto, o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente la domanda per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara infine inteso che soltanto nel caso di esito favorevole del prescritto accertamento sanitario da parte dei competenti ispettori sanitari dell'Amministrazione ferroviaria. egli sarà ammesso a sostenere le prove scritte del suddetto concorso.

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale
Indirizzo precedente (4)

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi agli esami facoltativi di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca, russa) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per posti di

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

**(2617)**

---

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Fermo (Ascoli Piceno)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 19 gennaio 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Fermo (Ascoli Piceno);

Visto il decreto Ministeriale in data 20 aprile 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Fermo (Ascoli Piceno) nell'ordine come appresso indicato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Urbani dott. Ippolito | punti | 93 — | su 132 |
| 2. Del Bene dott. Giovanni | » | 90,09 | » |
| 3. Messineo dott. Giuseppe | » | 86,96 | » |
| 4. Davì dott. Guido | » | 86,66 | » |
| 5. Quarato Matteo | » | 86,33 | » |
| 6. Calabro Vincenzo | » | 84,50 | » |
| 7. Ferri Giovanni | » | 84,36 | » |
| 8. Favilla rag. Carlo | » | 83,06 | » |
| 9. Emiliani Nicola | » | 82,60 | » |
| 10. Balduzzi dott. Luigi | punti | 82,02 | su 132 |
| 11. Fabbri dott. Giulio, nato il 5 marzo 1890 | » | 81,73 | » |
| 12. Sangiorgio Carlo, nato il 5 marzo 1891 | » | 81,73 | » |
| 13. Troccoli Bernardino, combattente. medaglia di bronzo, 2 croci al merito di guerra | » | 81 — | » |
| 14. Vasta dott. Rosario, combattente | » | 81 — | » |
| 15. Mona Vito Nicola | » | 80 — | » |
| 16. Sala Tenna G. Battista | » | 79,52 | » |
| 17. Perta dott. Angelo | » | 79,25 | » |
| 18. Baraldi dott. Dario | » | 77,24 | » |
| 19. Giustino Leonardo | » | 77,02 | » |
| 20. Cappello dott. Agostino | » | 76,08 | » |
| 21. Brunetti dott. Giulio | » | 73,93 | » |
| 22. Chiarello Salvatore | » | 73,50 | » |
| 23. Manzini dott. Dario | » | 71,82 | » |
| 24. Cantarini dott. Giulio | » | 71,36 | » |
| 25. Polazzi dott. Tito | » | 70,83 | » |
| 26. De Palo dott. Vittorio | » | 68,64 | » |
| 27. Bitelli Camillo | » | 68,09 | » |
| 28. Di Simine dott. Eugenio | » | 67,73 | » |
| 29. Carboni dott. Quirino | » | 66 — | » |
| 30. Ganci dott. Rosario | » | 55,30 | » |
| 31. Greco Orlando | » | 46 — | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1951

*Il Ministro*: SCELBA

(2716)

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso a due posti nella Scuola di storia antica annessa all'Istituto italiano per la storia antica

Il commissario straordinario dell'Istituto italiano per la storia antica, visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma il R. Istituto italiano per la storia antica, e la Scuola di storia antica a questo annessa;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1936, che approva il regolamento per la suddetta Scuola;

Apre il concorso a due posti in detta Scuola per la durata di tre anni.

Possono essere ammessi al concorso al fine di far parte della Scuola per il triennio 1951-52 1953-54 professori di ruolo negli istituti medi di istruzione, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti dimostrino preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età antica, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone.

Per l'assegnazione dei posti si darà la preferenza ai candidati che dimostreranno competenza particolare in epigrafia latina ed antichità romane al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafico ed alla continuazione del dizionario epigrafico di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori a cui la Scuola attende.

Le domande, in carta legale, devono essere inviate per il tramite del Ministero della pubblica istruzione Direzione generale accademie e biblioteche Divisione II, al commissario straordinario per l'Istituto di storia antica entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei seguenti documenti e titoli:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di laurea;

3) notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica amministrativa;

4) lavori a stampa o dattilografati e qualsiasi altro titolo e documento si ritenga utile presentare;

5) dichiarazione del capo dell'istituto da cui il candidato dipende, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di un mese, che certifichi la sua attività in servizio.

I documenti uniti alle domande devono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Gli aspiranti devono aver conseguito la laurea da non più di un decennio; non vanno tuttavia computati in tale periodo gli anni in cui i concorsi furono sospesi a causa della seconda guerra mondiale.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, i vincitori vengono comandati presso la Scuola nei limiti dei posti messi a concorso.

Il servizio quivi prestato varrà per essi a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere e conservare, senza autorizzazione del commissario straordinario o del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Roma, addì 8 maggio 1951

*Il commissario straordinario dell'Istituto italiano per la storia antica*
prof. GAETANO DE SANCTIS

(2717)

## MINISTERO DEL TESORO

**Diario delle prove scritte del concorso a centoquattordici posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1950, col quale è stato indetto un concorso per esami a centoquattordici posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6334.12106 in data 25 aprile 1951, con il quale si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 21, 22 e 23 giugno 1951;

Ritenuta la necessità, in relazione all'art. 10 del bando di concorso, che le suddette prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche a Milano, Bologna, Napoli e Palermo;

Determina

Le prove scritte per il concorso a centoquattordici posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro avranno luogo a Roma, Bologna, Milano, Napoli e Palermo nei giorni 21, 22 e 23 giugno 1951.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1951

p. *Il Ministro*: GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *maggio* 1951
*Registro Tesoro n.* 9, *foglio n.* 51.

(2718)

## PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

**Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Visto il proprio decreto n. 138 in data 19 febbraio 1951, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le condotte veterinarie vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946;

Preso atto della rinuncia fatta dal candidato dott. Artioli Delfo circa la condotta veterinaria di Bagnolo in Piano, a lui attribuita in base al citato decreto;

Ritenuto che il dott. Munarini Alessandro, vincitore della condotta unica di Cavriago, interpellato da questa Prefettura, ha dichiarato di accettare la nomina per la sede rimasta vacante e di rinunciare, conseguentemente, a quella già conferitagli;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Munarini Alessandro è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Bagnolo in Piano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 13 maggio 1951

*Il prefetto* DI GIOVANNI

(2573)

## PREFETTURA DI ROVIGO

**Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rovigo**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 33970 dell'11 dicembre 1950, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1946,

Visto il proprio decreto n. 33969 dell'11 dicembre 1950, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Vista la rinunzia del veterinario Borghi dott. Ivo e del dott. Spagnolo Augusto per la sede di Adria-Pettorazza;

Ritenuta la necessità di dichiarare vincitore per la sede di Adria-Pettorazza il veterinario dichiarato idoneo che segue i rinunziatari nella graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il veterinario Pasqualetti dott. Angelo è dichiarato vincitore per la sede di Adria-Pettorazza.

Rovigo, addì 19 maggio 1951

*Il prefetto*: BRUNO

(2710)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.